

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

446 / 2022 del 29/11/2022

Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. MARCO VIGNA

OGGETTO: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. MARCO VIGNA

vista la seguente proposta di deliberazione n. 735/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

DATO ATTO che l'art. 16 comma 3 della citata L.R. n. 33 del 2009, attribuisce ad AREU l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

CONSIDERATO che il Dott. Marco Vigna, ex Responsabile della U.O.S.D. "Centro Regionale 118" dell'AUSL di Bologna - Regione Emilia-Romagna e collocato in quiescenza a decorrere dal 01.09.2016 risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

RITENUTO, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Marco Vigna al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività aziendali quali:

- lo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- Il coordinamento logistico delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- Il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
- Il coordinamento del servizio Numero Unico Emergenza (NUE) 112;
- l'implementazione del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti 116117;
- attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU.

VISTA la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto-legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 - al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna

amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...";

- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

VISTO altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

CONSIDERATO che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

PRECISATO che il contratto di collaborazione decorre dal 01.01.2023 sino a tutto il 31.12.2023, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contenuto del contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Marco Vigna, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, viene approvato ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Marco Vigna sarà resa al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e l'implementazione di progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU quali:
 - Lo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

- Il coordinamento logistico delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
 - Il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
 - Il coordinamento del servizio Numero Unico Emergenza (NUE) 112;
 - l'implementazione del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti 116117;
 - attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU.
3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01.01.2023 sino a tutto il 31.12.2023, con esclusione del tacito rinnovo;
 4. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;
 5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00/annui, fuori campo IVA, la quale sarà contabilizzata nel bilancio di esercizio dell'anno 2023 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità aziendale;
 6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Imposta di bollo pari a € 16,00.
Assolta virtualmente ai sensi
dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n.
642.
Autorizzazione AREU - Agenzia
delle Entrate n.
AGEDP2MI | REGISTRO
UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

TRA

E

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- lo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- il coordinamento logistico delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
- il coordinamento del servizio Numero Unico Emergenza (NUE) 1 1 2;

- l'implementazione del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti 116117.

Al Professionista potrà essere richiesto di prestare attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU.

La collaborazione di cui al presente contratto è prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di subordinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto contratto non deriva, altresì, alcun rapporto previdenziale.

Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. A rendicontazione della predetta attività il professionista deve presentare, con cadenza annuale, una relazione di sintesi alla Direzione Generale di AREU.

Art. 2 Copertura assicurativa

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU, nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture.

Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del professionista, il quale deve dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU da ogni responsabilità conseguente.

Art. 3 Condizioni economiche

L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9,

del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di Euro 5.000,00/anno. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.

Art. 4 Durata

Il presente accordo decorre dal 01.01.2023 sino a tutto il 31.12.2023 con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it e per Marco Vigna: marcovignabologna@gmail.com

Art. 5 Imposte e oneri

Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte di AREU, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 6 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

	Il Professionista con la sottoscrizione del presente accordo si impegna al rispetto dei	
	documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti	
	visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte inte-	
	grante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di	
	un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	Art. 8 Trattamento dei dati personali	
	Le Parti in caso di trattamento di dati personali e sensibili relativi all'esecuzione del pre-	
	sente accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE	
	n. 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., a tutela della riservatezza. Il	
	Professionista autorizza, altresì, l'AREU all'uso, al trattamento e al trasferimento dei suoi	
	dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al fine del presente ac-	
	cordo.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Data e luogo della sottoscrizione	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
	Dott. Marco Vigna	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed ap-	
	provano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di	
	controversie.	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
	Dott. Marco Vigna	